



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI CATANIA

SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 6836/2018 R.G.L, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. -;
promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv.to LA CAVA VINCENZO,
elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CESARE BATTISTI, 108
98123 MESSINA

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , con
il Patrocinio dell'Avv.to MINISTERO ISTRUZIONE - AMBITO TERRITORIALE
CATANIA FUNZIONARIO DELEGATO MIUR, elettivamente domiciliato/a presso lo
Studio sito in VIA MASCAGNI 52 CATANIA

RESISTENTE/I

P.Q.M.

Il Giudice,

sciolta la riserva che precede, osserva.

In data 13.07.2018 **[REDACTED]** ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. e
contestuale istanza cautelare contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, in relazione ai movimenti attuati con la procedura di mobilità indetta per l'a.s.



2016/2017, che la vedevano esclusa dai trasferimenti richiesti per la Provincia di Palermo, lamentando di essere stata pretermessa in favore di docenti aventi minore punteggio, in violazione del criterio meritocratico.

Si costituiva l'Amministrazione la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 24.10.2018 la domanda cautelare veniva posta in decisione.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

La ricorrente, secondo quanto emerge dagli atti allegati al ricorso, ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 partecipando alla fase B, sottofase B1, dedicata ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Nel presentare l'istanza di trasferimento interprovinciale, indicava come prime preferenze gli ambiti territoriali della provincia di Palermo, seguendo l'ordine: Sicilia Ambiti 0019; 0018; 0017; 0020; 0021; 0022.

All'esito delle operazioni di mobilità non le è stato assegnata alcuna delle sedi richieste ed è rimasta ad espletare servizio in provincia di Catania.

La ricorrente partecipava alla procedura con punteggio pari a 80 + 6 per ricongiungimento familiare.

Dal bollettino dei trasferimenti per la Provincia di Palermo (all. 3, fasc. parte ricorrente), emerge che diversi docenti (tra cui [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], etc.), aventi minore punteggio della ricorrente, sono stati assegnati presso l'ambito 19, contrariamente ad ogni logica di carattere meritocratico e in violazione di quanto prescrive l'art. 1, comma 108, l. 107/2015, secondo cui "per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo



unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Ciò basta a far ritenere la sussistenza del *fumus boni iuris*, essendo evidente, quantomeno alla luce degli atti ed in assenza di ogni contrario elemento dedotto dal MIUR, che, in ragione della previsione di legge sopra citata e con il punteggio posseduto, parte ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione del primo ambito indicato nella domanda di mobilità.

Sussiste anche il *periculum in mora*, tenuto conto dei pregiudizi che l'allontanamento dalla casa familiare può arrecare alla [REDACTED] della ricorrente, nata il [REDACTED] e dunque ancora in tenerissima età, come da [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. relazione [REDACTED] 8), certamente bisognevole della presenza e dell'affetto di entrambi i genitori, circostanza difficilmente realizzabile, perlomeno per gran parte della giornata o della settimana, permanendo la ricorrente in servizio presso la sede di Misterbianco.

Il ricorso ex art.700 c.p.c. va pertanto accolto dovendosi ordinare al Ministero convenuto di trasferire immediatamente la ricorrente, a far data dall'anno scolastico 2016/2017, dall'ambito territoriale della provincia di Catania all'ambito territoriale della provincia di Palermo (ambito 19), quale docente di Scuola primaria, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità e con l'assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio. Trattandosi di azione cautelare in corso di causa, la liquidazione delle spese per l'attuale fase è rinviata all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

ORDINA al MIUR di trasferire immediatamente la ricorrente, a far data dall'anno scolastico 2016/2017, dall'ambito territoriale della provincia di Catania, all'ambito



territoriale della provincia di Palermo (ambito 19), ove occorra anche in soprannumero, quale docente di Scuola primaria, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità e con l'assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio.

~~_____~~

~~_____~~

Si comunichi con urgenza.

Così deciso in Catania, 5 novembre 2018

Depositato telematicamente in pari data

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. M. FIORENTINO

